FEDERAZIONI NAZIONALI LAVORATORI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

Principali differenze Testo CCNL DMO 2018 e CCNL Confcommercio 2015

CCNL DMO 2018

Rimangono validi tutti i contenuti, le clausole e gli articoli del CCNL Confcommercio (denominati "disciplina 2013") ad esclusione di quanto modificato e integrato negli articolati successivi. Per quanto qui non definito diversamente va in applicazione quanto determinato nel CCNL 30 marzo 2015 sottoscritto con Confcommercio.

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali ad esempio ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.

Strumenti paritetici nazionali

Vengono abrogati gli articoli della "disciplina 2013" sul tema e le parti si impegnano entro il 31 marzo 2019 a costituire le commissioni paritetiche e la commissione pari opportunità.

Bilateralità

Viene abrogato il sistema bilateralità previsto nella "disciplina 2013", e le parti convengono di costituire l'ente bilaterale della DMO entro 90 giorni alle stesse condizioni della "disciplina 2013".

Assistenza sanitaria integrativa

Viene abrogato il sistema di assistenza sanitaria integrativa della "disciplina 2013" e andrà a scadenza Previass. Le parti convengono di costituire un nuovo fondo di assistenza sanitaria integrativa, che sarà operativo dal 01-01-2020 e che interesserà tutti i lavoratori. Per il 2019 resterà operativa l'attuale gestione.

Composizione delle controversie

Vengono abrogati gli articoli della "disciplina 2013" sul tema e vengono sostituiti dall'articolato che richiama le procedure di conciliazione relative agli accordi a suo tempo sottoscritti con Federdistribuzione. Per quanto riguarda Collegio arbitrale e Commissioni di certificazione saranno oggetto di approfondimento in sede di Commissione Paritetica da istituirsi entro il 31 luglio 2019.

Previdenza Complementare e Fondi interprofessionali per la formazione continua

Rimangono in applicazione i relativi fondi Fon.Te. e For.Te. che sono idoneo riferimento per le aziende della DMO. Verrà costituita una commissione paritetica con l'obiettivo di approfondire gli specifici fabbisogni del settore rispetto ai temi della Previdenza complementare e della Formazione continua.

Trattenuta contributo sindacale
Viene inserita la clausola secondo la quale l'azienda "verserà mensilmente, salvo diverso accordo con le OO. SS. di appartenenza del lavoratore, l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza; contemporaneamente, su richiesta della medesima organizzazione sindacale, trasmetterà a quest'ultima l'elenco dei lavoratori iscritti evidenziando la quota associativa trattenuta ad ognuno di essi."

Classificazione del personale
Le Parti concordano di istituire una commissione tecnica entro il 1° giugno 2019 con l'obiettivo di aggiornare il sistema di figure professionali attualmente di riferimento, in considerazione del nuovo ambito di applicazione definito dal presente CCNL.

Mansioni del lavoratore
In relazione al d. lgs. 81/2015, viene diminuito il periodo di attività svolta per l'assegnazione a mansione superiore e il relativo diritto al trattamento corrispondente: 3 mesi per 6° e 5° livello, 4 mesi per 4° e 3° livello, 5 mesi per 2° livello e 6 mesi per 1° livello.

Quadrifor
Fermo restando l'applicazione delle normative relative a Quadrifor previste nella disciplina 2013, viene abrogato l'articolo 117 relativo all'Osservatorio e confermata l'importanza della formazione da realizzarsi sulla base del principio di adesione volontaria.

Flessibilità dell'orario di lavoro Art. 125
Viene modificata la prima parte dell'articolo in parola così come sotto specificato:
"Fatto salvo il confronto sull'orario di lavoro demandato al secondo livello di contrattazione dal presente CCNL, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa in particolari periodi dell'anno, l'Azienda potrà superare l'orario settimanale individuato ai sensi dell'art. 121, lettere a), b), c), sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Il suddetto confronto sarà finalizzato al raggiungimento di intese e dovrà esaurirsi entro e non oltre 30 giorni dalla sua attivazione, salvo diverso accordo tra le Parti. Resta salvo quanto previsto in sede di contrattazione aziendale in tema di organizzazione di lavoro."

Aumenti retributivi mensili
Da Dicembre 2018 viene erogato un aumento salariale di 24,00€ al 4° livello, riparametrato per gli altri livelli:

QUADRI	€ 41,67
I	€ 37,53
II	€ 32,47
III	€ 27,75
IV	€ 24
V	€ 21,68
VI	€ 19,47
VII	€ 16,67

I nuovi minimi da gennaio 2019 saranno pertanto:

Livelli	Parametri	Paga base dal 01/01/2019	Altri elementi	Contingenza + EDR	Totale mensile
QUADRI	250	1896,63	260,76	540,37	2.697,76
I	225,2	1708,49		537,52	2.246,01
II	194,8	1477,86		532,54	2.010,40
III	166,5	1263,16		527,90	1.791,06
IV	**144**	**1.092,46**		**524,22**	**1.616,68**
V	130,1	987,01		521,94	1.508,95
VI	116,8	886,11		519,76	1.405,87
VII	100	758,65	5,16	517,51	1.281,32

Nella definizione dei minimi contrattuali di cui alla tabella che precede si è tenuto conto anche degli anticipi sui futuri aumenti contrattuali (cosiddetti AFAC), parametrati al IV livello, erogati in costanza di applicazione della Disciplina 2013 alle seguenti scadenze:

- € 15 - maggio 2016
- € 30 - luglio 2017
- € 16 - gennaio 2018

Fermo restando l'obbligo della regolare erogazione dei suddetti importi alle rispettive scadenze ad opera delle aziende associate a Federdistribuzione, i suddetti AFAC cesseranno di essere riconosciuti dal mese di gennaio 2019 con l'entrata in vigore dei nuovi minimi contrattuali.

Una Tantum

Vengono previste due una tantum rispettivamente di 500,00€ lordi da erogare a febbraio 2019 e di 389,00€ lordi da erogare a marzo 2020, riproporzionate per i mesi di effettiva presenza a partire dal 01 aprile 2015.

Quattordicesima mensilità

La norma è stata confermata alla luce del fatto che si tratta della prima definizione di un CCNL a valere per le aziende associate a Federdistribuzione, al fine di lasciarne immodificato il contenuto, ossia il riferimento alla retribuzione annua con la conseguenza che "la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento." In tal senso la norma è da considerarsi in continuità con la disciplina applicata e a garanzia delle prassi aziendali in atto alla data di stipula del presente CCNL.

Elemento Economico di Garanzia

Viene erogato con la retribuzione di novembre 2019 l'Elemento Economico di Garanzia, calcolato secondo le norme del CCNL 30 marzo 2015.

Protocollo per la gestione di gravi crisi aziendali

Viene previsto un protocollo in tal senso, teso ad affrontare gravi e prolungate crisi aziendali attraverso strumenti contrattuali da concordare a livello territoriale o nazionale, che possono prevedere effetti derogatori sulla prestazione lavorativa.

Stesura testo contrattuale

Le parti si impegnano ad addivenire alla redazione complessiva del testo contrattuale entro la data del 30 giugno 2019.

Decorrenza e durata

Il CCNL Decorre dal 01 gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2019.